

Roma
22 luglio 2026
Prot. UCR/000928

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati
Loro Sedi

Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

Si fa riferimento alla Lettera Circolare ABI dell'11 settembre 2025, Prot. UCR/000992 (cfr. allegato) con la quale è stata data comunicazione dell'adozione di una **misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2025, n. 1.157 - correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.**

Al riguardo, si comunica, per i necessari adempimenti, che con la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026** - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2026¹ - è **prorogato di ulteriori dodici mesi**, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei predetti territori.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


Gianfranco Tortoreto
Vice Direttore Generale Vicario


Marco Elio Rottigni
Direttore Generale

ALLEGATO

¹https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-14&atto.codiceRedazionale=26A03494&elenco30giorni=true

Roma
11 settembre 2025
Prot. UCR/000992

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati
Loro Sedi

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della provincia di Vicenza.

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2025, n. 1.157 - pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile¹ e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2025² – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

In particolare, l'art. 9 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

¹ <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1157-del-13-agosto-2025/>

² https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-07-26&atto.codiceRedazionale=25A04118&elenco30giorni=false

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 luglio 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale Vicario



Marco Elio Rottigni
Direttore Generale



